



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- VERIFICA DEL LIMITE DI RICAVI
- CAUSE DI ESCLUSIONE

REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE DAL 2023

Art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 1, c. 54 L. 29.12.2022, n. 197 - Art. 1, cc. 691 e 692 L. 27.12.2019, n. 160 Art. 6 D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 28.06.2019, n. 58 - Art. 1, cc. 111-113 L. 28.12.2015, n. 208 Art. 1, cc. 9-11 L. 30.12.2018, n. 145 - Circ. Inps 10.02.2015, n. 29 - Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E - Ris. Ag. Entrate 23.07.2015, n. 67 - Ris. Ag. Entrate 11.02.2020, n. 7/E Telefisco 2020

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi.

Il nuovo limite è operativo dal 1.01.2023, con verifica sui valori del 2022.

SCHEMA DI SINTESI

AMBITO APPLICATIVO Senza limiti di durata	⇒ Soggetti	⇒ Contribuenti persone fisiche.	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Attività d'impresa. • Arti o professioni.
	⇒ Requisiti	⇒ Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	⇒ Nell'anno precedente.
	⇒ Inizio attività	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. • Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. 	
REQUISITI CONTABILI	⇒ Ricavi o compensi 	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000. • Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 	⇒ Raggiungibili ad anno.
	⇒ Spese per dipendenti	⇒ Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari) ⁽²⁾ .	
ESCLUSIONI	⇒ Redditi da lavoro dipendente	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000⁽³⁾. • La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. 	
REDDITIVITÀ PER CASSA	⇒	⇒ I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	⇒	⇒ Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%⁽¹⁾ . Nel caso di imprese familiari , l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.	

Note

- ⁽¹⁾ Ricorrendo **specifiche condizioni**, per i **primi 5 anni** di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al **5%**.
- ⁽²⁾ I contribuenti che nel 2022 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2023.
- ⁽³⁾ Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera già dal periodo d'imposta 2023 se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2022, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.

VERIFICA DEL LIMITE DI RICAVI

LIMITE DI RICAVI
O COMPENSI

- **Limiti**
 - Rilevano i ricavi complessivi per tutte le attività.
 - Per i forfettari, i professionisti, i contribuenti in regime semplificato per cassa e in regime dei minimi rilevano soltanto i **ricavi o compensi percepiti nell'anno**, a prescindere dai costi sostenuti, che invece sono forfettizzati.
- **Beni per consumo personale**
 - Concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 85 Tuir), da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, c. 3 Tuir.
- **San Marino e città del Vaticano**
 - Concorrono, altresì, alla determinazione dell'ammontare conseguito i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.
- **Diritti d'autore**
 - I proventi conseguiti a titolo di diritto d'autore concorrono alla verifica del limite solo se "correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta".
- **Indici sintetici di affidabilità (ISA)**
 - Per espressa previsione normativa, invece, **non concorrono** alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
- **Regime contabile**
 - Per la verifica dell'eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento.

Pertanto, coloro che hanno operato in **contabilità ordinaria** devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il **criterio di competenza**, mentre chi ha applicato il regime fiscale di vantaggio deve utilizzare il criterio di cassa.
- **Imposta di bollo**
 - Il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo fa parte integrante del compenso del professionista (interpello Ag. Entrate n. 428/2022).

NON
COSTITUISCONO
RICAVI

- **Indennità di maternità**

Circ. Ag. Entrate 17/E/2012

 - I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, **costituiscono redditi** della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (art. 6 Tuir).
 - Tra tali proventi rientrano anche le indennità di maternità, che devono confluire nel totale dei componenti positivi per essere tassate **ma non devono essere considerate ai fini del limite dei ricavi per l'accesso al regime** (C.M. 21.09.1999, n. 189).
- **Contributi Covid-19**

Circ. 5/E/2021 e interp. n. 443/2021

 - Per tali si intendono quelli previsti dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 72/2021.
 - **Non rilevano per il limite né sono da tassare.**
- **Rifatturazione**

Circ. Ag. Entrate 38/E/2010

 - Le somme incassate a titolo di riaddebito dei costi ad altri soggetti **non costituiscono reddito** derivante dall'attività di impresa, arte o professione; conseguentemente, non rilevano quali componenti positivi di reddito.
 - Essendo meri riaddebiti di costi, non sono rilevanti nel regime forfettario.

Pertanto, non rilevano per la soglia di ricavi per restare/accedere al regime.

SUPERAMENTO
DEL LIMITE

- Il superamento del limite dei ricavi o compensi comporta l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo.
- Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti **superano € 100.000**, il regime cessa di avere applicazione **dall'anno stesso** ed è dovuta l'Iva a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.
- In altri termini, in caso di ricavi o compensi di ammontare:
 - .. compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo**;
 - .. superiore a € 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione **dall'anno stesso**.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

CAUSE DI ESCLUSIONE

VERIFICA

- Le cause di esclusione rilevano con riferimento allo **stesso anno di applicazione** del regime.

REGIMI SPECIALI

- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Tavola n. 2

Regimi speciali Iva per i quali sono preclusi i regimi agevolati con imposta sostitutiva

Regime speciale Iva	Riferimento normativo
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 40-bis D.L. 23.02.1995, n. 41
Agenzie di viaggi e turismo	Art. 74-ter D.P.R. 633/1972
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, c. 2 L. 30.12.1991, n. 413
Commercio dei fiammiferi	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Editoria	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972	Art. 74, c. 6 D.P.R. 633/1972
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 D.L. 41/1995
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Vendita sali e tabacchi	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Vendite a domicilio	Art. 25-bis, c. 6 D.P.R. 600/1973

NON RESIDENTI

- Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

CESSIONI FABBRICATI
O MEZZI DI TRASPORTO

Fuoriuscita da anno successivo

- Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

SOCIETÀ

Fuoriuscita da anno successivo

- Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano:
 - .. **a società di persone**, ad associazioni o a **imprese familiari** di cui all'art. 5 Tuir;
 - .. ovvero che **controllano** direttamente o **indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche** direttamente o indirettamente **riconguicibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
- **Eccezione:** partecipazione in società semplici ma solo se non producono reddito d'impresa (interpello Ag. Entrate 23.04.2019, n. 114).

- Contemporaneamente all'esercizio dell'attività.

PRECEDENTI
DATORI DI LAVORO

Fuoriuscita da anno successivo

- Persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o **erano interscorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- Sono esclusi i soggetti pensionati per obbligo di legge (interpello n. 161/2019) e il periodo di pratica professionale obbligatoria.

**REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE**

Fuoriuscita da anno successivo

- Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 Tuir), **eccedenti l'importo di € 30.000,00.**
- La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Tavola



Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2023

Contribuente		Periodo d'imposta	
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)			
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1. Codice _____ € _____		No	Si
Sostenerimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Si
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00? ¹		No	Si
Dati da verificare per l'anno in corso			
Altre cause di esclusione	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si
	Soggetto non residente? ²	No	Si
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Si
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? ³	No	Si
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Si
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Si
Accesso consentito		Accesso negato	
Note	1. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso). 2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. 3. La causa ostantiva non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.		
... omissis ...			

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 09/03/2023 da ROBERTO MENGARELLI [roberto@studiomengarelli.it]